



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da **D. [REDACTED] CHIAPPA** con l'Avv. Eleonora VERDINI con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Avv. EMANUELA CORTUCCI

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (pensione di € [REDACTED])

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che la ricorrente è attualmente pensionata, non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC s'è adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso



ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che la ricorrente ha sempre cercato di onorare, insieme al marito oggi defunto, il debito nei confronti del creditore ipotecario in relazione al quale, al netto di quanto versato, residua un debito di € [REDACTED],00 circa a fronte di un importo erogato pari ad € [REDACTED],00. Da quanto emerge dalle verifiche sul punto effettuate dall'OCC la crisi discende da cause fisiologiche in relazione alle quali non si evidenzia una condotta immeritevole preclusiva all'accesso allo strumento prescelto.

Quanto alla valutazione di merito creditizio, come emerge dalla relazione dell'OCC, il creditore Compass Banca S.p.a. ha concesso finanziamenti, reiterandone l'erogazione, pur nella consapevolezza, che avrebbe dovuto avere in forza della specifica diligenza richiesta all'operatore professionale, della sostanziale incapacità della debitrice e del marito di sostenere l'importo mensile delle rate giunto fino alla somma di € 1.700,00 mensili.

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € [REDACTED],73 è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura (compensi OCC): € [REDACTED],60 in n. 120 rate di € [REDACTED],76 (durata 120 mesi);
2. pagamento del credito prededucibile dell'Avv. Verdini par ad € [REDACTED],00 (quota del 75%) nella misura del 100% in n. 120 rate di € [REDACTED],63 (durata 120 mesi);
3. pagamento del creditore ipotecario UNICREDIT s.p.a. per € [REDACTED],26 nella misura complessiva del 42% (€ [REDACTED],81), di cui l'8 % per l'importo di € [REDACTED],00 entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano, ed il 34% per l'importo di € [REDACTED],81 in n. 120 rate di € [REDACTED],31 (durata 120 mesi);
4. pagamento del credito privilegiato dell'Avv. VERDINI di € [REDACTED],84 (di cui € [REDACTED],00 per la quota del 25% per l'assistenza nel presente procedimento ed € [REDACTED],84 per il compenso nella causa vs Unicredit) nella misura del 12% per l'importo di € [REDACTED],66 in n. 120 rate di € [REDACTED],84 (durata 120 mesi);
5. pagamento del credito chirografario vantato da UNICREDIT S.p.A. di € [REDACTED],32 nella misura del 10 % per l'importo di € [REDACTED],23, in n. 120 rate di € [REDACTED],44 (durata 120 mesi);



6. pagamento del credito chirografario vantato da COMPASS BANCA s.p.a. di € 26,26 nella misura del 10 % per l'importo di € 63, in n. 120 rate di € 16 (durata 120 mesi);
7. pagamento del credito chirografario vantato dal COMUNE DI FALCONARA M.MA (tramite la M.T. spa) di € 45 nella misura del 10 % per l'importo di € 35, in n. 120 rate di € 70 (durata 120 mesi).

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure protettive ex art. 70 comma 4 consistenti nel divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati, nonché nel divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, finalizzate alla conservazione dell'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, e nell'ottica di limitare l'erosione delle disponibilità liquide per gli altri creditori nonché di limitare l'erosione delle disponibilità economiche su cui la ricorrente può contare per soddisfare le esigenze di mantenimento proprie e del proprio nucleo familiare;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;



DISPONE che a far data dal deposito del presente provvedimento e fino alla conclusione del procedimento operi il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati, nonché il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 29/05/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

